

## **EMENDAMENTI E ODG**

### **EMENDAMENTO AMMISSIBILE**

**27.0.1**

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 27-bis.**

1. A decorrere dall'anno accademico 2018-2019, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni è applicato, per la durata legale del corso, ai veterinari, **odontoiatri**, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante "Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, quantificati in euro 10 milioni, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

### **EMENDAMENTO INAMMISSIBILE**

**29.0.22**

[D'ANNA](#), [BARANI](#), [MILO](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [LANGELLA](#), [EVA LONGO](#), [MAZZONI](#), [SCAVONE](#), [PAGNONCELLI](#), [VERDINI](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 29-bis.**

1. Il comma 39 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, è sostituito dal seguente: "39. Le società professionali mediche ed odontoiatriche, in qualunque forma costituite, e le società di capitali, operanti in regime di accreditamento col Servizio sanitario nazionale, versano, a valere in conto entrate del fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (ENPAM) un contributo pari al 2,45 per cento sul corrisposto ai medici e agli odontoiatri non dipendenti per le prestazioni specialistiche rese nei confronti del Servizio sanitario nazionale e delle sue strutture operative, senza diritto di rivalsa sul Servizio sanitario nazionale. Le medesime società indicano i nominativi dei medici e degli odontoiatri, attribuendo loro la percentuale contributiva di spettanza individuale. Tale contributo previdenziale è soggetto alla normativa in vigore sulla contribuzione previdenziale"».

### **EMENDAMENTO INAMMISSIBILE**

**41.75**

[MILO](#), [BARANI](#), [LANGELLA](#), [AMORUSO](#), [COMPAGNONE](#), [D'ANNA](#), [FALANGA](#), [GAMBARO](#), [IURLARO](#), [EVA LONGO](#), [MAZZONI](#), [PAGNONCELLI](#), [SCAVONE](#), [VERDINI](#)

*Dopo il comma 11, aggiungere seguente:*

**«11-bis. Al comma 1, lettera *b-bis*), dell'articolo 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, dopo le parole: "31 dicembre 1994" aggiungere le seguenti: "o che hanno frequentato corsi di specializzazione post universitaria in campo odontoiatrico di durata almeno triennale, il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 2003"».**

# EMENDAMENTO INAMMISSIBILE

**95.0.28 (testo 2)**

VICECONTE

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

**«Art. 95-bis.**

(Misura a favore dei giovani liberi professionisti)

1. Al fine di sostenere l'esercizio delle professioni organizzate in ordini e collegi, le associazioni e le fondazioni che gestiscono forme di previdenza e di assistenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti, con delibera sottoposta ad approvazione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 30 giugno 1994 n.509, possono prevedere l'accredito figurativo dei contributi soggettivi obbligatori relativi agli anni 2018, 2019 e 2020 in favore dei soggetti iscritti che presentino i seguenti requisiti:

- a) abbiano una età anagrafica pari o inferiore a 35 anni;
- b) non svolgano attività di lavoro subordinato;
- c) rimangano iscritti alla relativa cassa di previdenza per almeno 5 anni.

2. I periodi di cui al comma 1 sono utili sia ai fini del diritto che della misura delle prestazioni. Il relativo trattamento pro quota è determinato sulla base della disciplina vigente nel sistema contributivo di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n.335 e posto a carico del bilancio dello Stato.

3. Coloro che non rispettino il presupposto di cui al primo comma, lettera c) sono obbligati alla restituzione di quanto accreditato entro 6 mesi dalla cancellazione dell'iscrizione alla cassa previdenziale».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede come segue: alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.1 fondi da assegnare (33.1):*

2018:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2019:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2020:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del «Ministero dell'economia e delle finanze», Missione 23 Fondi da ripartire (33), programma 23.2 fondi di riserva e speciali (33.2):*

2018:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2019:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

2020:

- CP: - 500.000.000;
- CS: - 500.000.000.

# EMENDAMENTI AMMISSIBILI

## 5.0.2

[CATALFO](#), [PUGLIA](#), [BULGARELLI](#), [LEZZI](#), [MANGILI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia delle finanze, apportare le seguenti variazioni.

2018: - 20.000.000;

2019: - 20.000.000;

2020: - 20.000.000.

## 5.0.3 (testo 2)

[VICARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma I dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ("Testo Unico delle imposte sui redditi"), dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) I contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## 5.0.3

[VICARI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 5-bis.

(deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma I dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 4.752.000 euro per l'anno 2018, 9.628.800 euro per l'anno 2019, 14.625.600 euro per l'anno 2020, 20.039.500 euro per l'anno 2021 e 24.936.000 euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

## 5.0.4 (testo 2)

[VICECONTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

### «Art. 5-bis.

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera:

"e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **5.0.4**

##### [VICECONTE](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera: "e-quater) i contributi versati per finalità di assistenza sanitaria, fino a un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 92 della presente legge».

#### **5.0.5**

##### [BONFRISCO](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera: "e-quater) i contributi versati per assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

#### **5.0.6**

##### [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 5-bis.**

(Deducibilità dei contributi versati da professionisti e lavoratori autonomi per servizi di assistenza integrativa)

1. Al comma 1, dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 "Testo Unico delle imposte sui redditi", dopo la lettera e-ter) è aggiunta la seguente lettera: "e-quater) i contributi versati per l'assistenza sanitaria integrativa, fino ad un massimo di euro 80, dai lavoratori autonomi agli enti bilaterali costituiti nell'ambito dei contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o ad altri enti mutualistici".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, stimati in 15 milioni di euro per l'anno 2018 e seguenti, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 92 della presente legge».

## **EMENDAMENTI INAMMISSIBILI**

#### **26.0.8**

##### [MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 26-bis.**

*(Contributo degli enti previdenziali privatizzati al welfare degli iscritti)*

1. Fermo restando l'equilibrio di bilancio e quello finanziario a lungo termine di ciascuna gestione, agli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di welfare degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria. La relativa delibera è approvata ai sensi dell'articolo 3, comma

2, lettera b) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. I medesimi enti, nell'esercizio della loro autonomia gestionale, istituiscono appositi organismi di monitoraggio complessivo dei flussi finanziari e dell'andamento dei redditi, delle prestazioni e delle contribuzioni, nonché dell'evoluzione del mercato del lavoro delle relative professioni, anche su base comunitaria».

#### **26.0.9**

##### SACCONI

Dopo l'**articolo**, inserire il seguente:

#### **«Art. 26-bis.**

*(Norme in materia di sicurezza e protezione sociale dei professionisti iscritti a ordini o collegi)*

1. Gli enti di previdenza di diritto privato, al fine di rafforzare le prestazioni di sicurezza e di protezione sociale nei confronti degli iscritti, sono abilitati, anche in forma associata, ove autorizzati dagli organi di vigilanza, ad attivare oltre a prestazioni complementari di tipo previdenziale e socio-sanitario, anche altre prestazioni sociali a sostegno del reddito e dell'attività professionale che abbiano comunque effetto sulla capacità reddituale e contributiva delle platee di riferimento, nel rispetto delle procedure e dei controlli ministeriali previsti dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. In caso di disavanzo economico-finanziario è possibile attivare misure di sostegno al reddito, nei confronti degli iscritti che abbiano subito una significativa riduzione del reddito professionale per ragioni non dipendenti dalla propria volontà o che siano stati colpiti da gravi patologie, solo se finanziate da apposita contribuzione.

2. L'articolo 6 della legge 22 maggio 2017, n. 81 è di conseguenza abrogato.».

#### **17.0.3 (testo 2)**

##### **EMENDAMENTO INAMMISSIBILE**

##### CATALFO, PUGLIA, CIOFFI

Dopo l'**articolo 17**, aggiungere il seguente:

#### **«Art. 17-bis.**

*(Equo compenso)*

1. Le disposizioni di cui al presente articolo sono finalizzate a tutelare l'equità del compenso dei professionisti, siano essi iscritti ad un ordine o collegio professionale ovvero svolgano una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e a garantire certezza del diritto nei loro rapporti con il committente quando esso è una pubblica amministrazione.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai professionisti di cui al comma 1 nel caso in cui, pur non essendo il committente una pubblica amministrazione, l'opera professionale sia espletata nell'ambito dell'affidamento di un contratto pubblico.

3. Ai fini del presente articolo, per compenso equo si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale.

4. Nei rapporti di cui ai commi 1 e 2 è nulla ogni clausola o patto che determina un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente della prestazione, prevedendo un compenso non equo.

5. Si presume manifestamente sproporzionato all'opera professionale e non equo un compenso di ammontare inferiore ai minimi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o collegi e dei professionisti che svolgono una delle professioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, definiti con le modalità di cui ai seguenti commi.

6. Ai fini della determinazione dei parametri di cui al comma 5, è istituito all'interno del Tavolo tecnico di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, un comitato permanente composto dai rappresentanti dei soggetti previsti al comma 1 del medesimo articolo nonché dai rappresentanti degli enti e dei ministeri individuati dal decreto di cui al comma 4 del presente articolo, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, degli ordini e dei collegi professionali e delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme di funzionamento del comitato permanente, prevedendo in particolare:

a) i soggetti che devono essere rappresentati nel comitato permanente e il numero dei rappresentanti di ciascun soggetto;

b) l'istituzione, nell'ambito del comitato permanente, di:

1) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni riguardanti attività riservate, composta dai rappresentati degli ordini e dei collegi professionali e delle pubbliche amministrazioni;

2) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere, composta dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e delle pubbliche amministrazioni;

3) una commissione per la definizione dei parametri delle prestazioni libere anche tipiche dei professionisti iscritti ad un ordine o ad un collegio professionale, composta dai rappresentanti degli ordini e dei collegi professionali, dai rappresentanti delle associazioni e delle forme aggregative presenti nell'elenco ai cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4 e delle pubbliche amministrazioni.

8. Le delibere che definiscono i parametri di cui al comma 2 sono adottate dal comitato permanente entro sei mesi dal suo insediamento.

9. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione ed all'aggiornamento dei parametri di cui al comma 2.

10. Ai componenti del comitato permanente non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso di spese o emolumento, comunque denominato.

11. La nullità della clausola o del patto di cui al comma 4 opera a vantaggio del professionista che esercita la relativa azione, ferma restando la validità del contratto nelle altre sue parti.

12. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

13. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 88-*bis*.

*Conseguentemente:*

a) dopo l'articolo 88, inserire il seguente:

## ORDINI DEL GIORNO

**G/2960/37/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»,  
premessi che:

**il compenso dei professionisti rapportato al costo e alla qualità delle prestazioni, garantisce ai consumatori di avere servizi professionali di qualità, impegna il Governo:**

**a valutare la possibilità di adottare disposizioni volte a stabilire un compenso minimo per tutte le professioni organizzate e non, nei rapporti con il committente, comprese le pubbliche amministrazioni, mediante il coinvolgimento di Enti e i Ministeri interessati, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, gli ordini, albi e collegi professionali, le associazioni e le forme aggregative.**

specifico aliquota contributiva di cui al comma 2, dell'articolo 5, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 e s.m.i.

**G/2960/45/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'iperammortamento consente di ammortizzare nel corso degli anni le spese in innovazione per un importo di considerevole valore;

**impegna il Governo a:**

**valutare la possibilità di fornire una interpretazione autentica delle disposizioni sull'iperammortamento finalizzata a chiarire e che i liberi professionisti rientrano tra i beneficiari della misura a seguito di interpretazioni ministeriali che hanno riservato tale strumento ai soli titolari del reddito di impresa.**

**G/2960/51/5**

[MANDELLI](#), [AZZOLLINI](#), [BOCCARDI](#), [CERONI](#)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

l'erogazione di prestazioni assistenziali in aggiunta a quelle previdenziali è sempre stata inclusa tra i compiti che gli enti previdenziali privatizzati assolvono utilizzando proventi della contribuzione obbligatoria degli iscritti (articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 che reca la disciplina quadro di settore);

la legge n. 243 del 2004 (articolo 1, commi 34-39) ha ribadito la possibilità introdurre nella normativa statutaria e regolamentare dei predetti enti forme di tutela sanitaria integrativa e di previdenza complementare a favore degli iscritti nel rispetto degli equilibri finanziari di ogni singola gestione;

**impegna il Governo a:**

**valutare la possibilità di prevedere che gli enti di previdenza di diritto privato possono destinare fino all'1,5 per cento del patrimonio costituito dai contributi versati dagli iscritti a interventi di natura assistenziale, anche a carattere solidaristico, di sostegno del reddito e di *welfare* degli iscritti, aggiuntivi alle prestazioni previdenziali di natura obbligatoria.**

**G/2960/127/5**

[MANDELLI](#), [D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

premesso che:

con decreto ministeriale 4 febbraio 2015 sono state individuate e riorganizzate le scuole di specializzazione di area sanitaria, tra cui è annoverata anche quella della tipologia farmacia ospedaliera;

tuttavia, anche dopo l'entrata in vigore del suddetto decreto, sono stati finanziati esclusivamente i contratti di specializzazione per i medici;

con decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito con modificazioni nella legge 26 maggio 2016, n. 89, recante «Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca», è stata prevista, nelle more di una definizione organica della materia, l'attivazione delle scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401;

considerato che:

per espressa previsione del decreto legge sopra richiamato dalla deroga in questione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con la conseguenza che resta esclusa qualsiasi possibilità di finanziamento per le scuole di specializzazione riservate alle categorie dei veterinari, **odontoiatri**, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi, diversamente da quanto previsto per quelle riservate ai medici;

gli iscritti alle scuole di specializzazione di area non medica, di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015, sono quindi sottoposti ad una ingiustificata e perdurante discriminazione;

**impegna il Governo:**

**ad adottare le necessarie iniziative affinché, a decorrere dall'anno accademico 2017-2018, il trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 e successive modificazioni sia applicato, per la durata legale del corso, ai farmacisti iscritti alle scuole di specializzazione di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 febbraio 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria».**